



**CIRCOLARE INFORMATIVA 26/94** Milano, 21 ottobre 1994

**OGGETTO:** Decreto del Ministero del Tesoro del 7.10.1994 in tema di cambiali finanziarie e certificati di investimento.

Il Segretario Generale  
Prof. A. Carretta

**DISTRIBUZIONE:**

ABF FACTORING	DOTT. AGNETTI
BANCA DI ROMA HOLDING ITALIA	DOTT. BOCCADAMO
BANCA NAZIONALE DELL'AGRICOLTURA	DOTT. FERRONI
BARCLAYS FACTORING	DOTT. VINCENT
BN COMMERCIO E FINANZA	ING. BALLARATI
CBI FACTOR	AVV. BONDIOLI
CENTRO FACTORING	DOTT. GUIDUCCI
COFIRI FACTOR	DOTT. SALVEMINI
COMIT FACTORING	SIG. INGRASSIA
CREDEM FACTOR	SIG. CECI
CREDIT FACTORING	SIG. VISANI
DESIO E BRIANZA LEASING	DOTT. VALTOLINA
DEUTSCHE BANK FACTORING	DOTT. RATTI
FACTORCOOP	RAG. GAMBERINI
FACTOR INDUSTRIALE	DOTT. VAZZA
FACTORIT	DOTT. BADOGLIO
FARMAFACTORING	DOTT. IANTOSCA
FIME FACTORING	DOTT. AMBROSIO
FIN-ECO FACTORING	RAG. FACCHETTI
FIRST CHEMICAL FACTORING	DOTT. DEI POLI
FISCAMBI FACTORING	DOTT. BURCHI
GEFACTOR	DOTT. PIEROTTI
	DOTT. ROVELLI
GENERAL FACTOR	RAG. CASAMASSIMA
IBM SEMEA FACTORING	DOTT. VERONESI
I.F.I.S. FACTORING	DOTT. ACQUARONE
IFITALIA	AVV. SCIUME'
	DOTT. MUSSO
ISEFI	DOTT. FIORIO
IST.BANCARIO SAN PAOLO DI TORINO	DOTT. MONZA
MEDIOFACTORING	RAG. FORNASERO
	DOTT. TANSINI
MEDIOLANUM FACTOR	DOTT. SACCHI
MONTE PASCHI FACTOR	DOTT. ZENONI
PADANA FACTORING	RAG. VENTURINI
RIESFACTORING	RAG. LODI
SAVAFACTORING	RAG. DE PALO
	DOTT. FURLOTTI
SELEFACTOR	DOTT. BUGLIONI DI MONALE
SERFACTORING	SIG. DINI
SIFIND	DOTT. MALERBA
TRADE FACTORING	DOTT. CREMA
UFB FACTORING ITALIA	DOTT. VALAGUSSA
VENETA FACTORING	DOTT. CANETTA
	DOTT. BARBUI

Presidenza e Segreteria  
Via Cerva, 9 - 20122 Milano MI  
Telefono: (02) 76020127 - Telefax: (02) 76020159

Sede legale:  
Via della Posta, 3 - 20123 Milano MI

Codice Fiscale 97067880159 - Partita I.V.A. 10316950152

DECRETO 7 ottobre 1994.

**Caratteristiche delle cambiali finanziarie e dei certificati di investimento e assoggettamento alle norme sulla trasparenza delle condizioni contrattuali.**

## IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 11, comma 1, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che definisce «raccolta del risparmio» l'acquisizione di fondi con obbligo di rimborso, sia sotto forma di depositi sia sotto altra forma;

Visto il comma 2 del medesimo articolo che vieta ai soggetti diversi dalle banche la raccolta del risparmio tra il pubblico;

Visto il comma 3, lettera a), che attribuisce al Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio il potere di stabilire limiti e criteri, anche con riguardo all'attività ed alla forma giuridica dei soggetti, in base ai quali la raccolta di risparmio presso soci non costituisce raccolta di risparmio tra il pubblico;

Visto il comma 4, lettera d), che, con riferimento alla raccolta effettuata dalle società e dagli enti con titoli negoziati in un mercato regolamentato, attribuisce al Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio il potere di individuare, su proposta della Banca d'Italia sentita la Consob, le caratteristiche, anche di durata e di taglio, dei titoli mediante i quali la raccolta stessa può essere effettuata;

Vista la legge 13 gennaio 1994, n. 43 concernente la disciplina delle cambiali finanziarie;

Vista la delibera del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio del 3 marzo 1994, che:

ha consentito alle imprese non bancarie la raccolta del risparmio tra il pubblico attraverso l'emissione di titoli diversi dalle obbligazioni denominati «cambiali finanziarie» e «certificati di investimento»;

ha previsto che la Banca d'Italia, sentita la Consob, proponga le caratteristiche, anche di durata e di taglio, dei predetti titoli al Ministro del tesoro, che provvede con proprio decreto;

Vista la proposta formulata dalla Banca d'Italia, sentita la Consob, relativamente alle caratteristiche delle cambiali finanziarie e dei certificati di investimento;

Visto l'art. 115, comma 2, del medesimo decreto secondo il quale il Ministro del tesoro può individuare, in considerazione dell'attività svolta, altri soggetti — diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari — da sottoporre alle norme sulla trasparenza delle condizioni contrattuali;

Decreta:

Art. 1:

*Caratteristiche delle cambiali finanziarie  
e dei certificati di investimento*

1. Conformemente a quanto disposto dalla legge 13 gennaio 1994, n. 43, le cambiali finanziarie hanno durata non inferiore a tre mesi e non superiore a un anno.

2. I certificati di investimento hanno durata superiore a un anno.

3. Per entrambi gli strumenti il taglio minimo unitario è di 100 milioni di lire.

4. I certificati di investimento offerti in serie sono tra loro fungibili. Essi hanno uguali caratteristiche di durata, di rendimento, di valute di denominazione e, se a tasso variabile, di indicizzazione.

Art. 2.

*Trasparenza delle operazioni di raccolta  
di risparmio tra il pubblico e presso soci*

Ai soggetti che effettuano raccolta di risparmio tra il pubblico e presso soci — ai sensi dell'art. 11, comma 4, lettere c), d), e), e comma 3, lettera a), del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e della delibera del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio 3 marzo 1994 — si applicano le norme sulla trasparenza delle condizioni contrattuali previste dal titolo VI, capo I, del medesimo decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 ottobre 1994

Il Ministro: DINI

94A6569